

*di Francesco Grignetti*

**La Stampa, 14 febbraio 2020**

Il Consiglio dei ministri licenzia i cambiamenti chiave: tempi definiti per legge, 24 mesi per finire le indagini. Nonostante i venti di crisi, e anzi a dispetto di questi, proprio a rimarcare che ci sono tre partiti della maggioranza giallo-rossa che comunque vogliono andare avanti, il consiglio dei ministri di ieri sera ha licenziato la riforma del processo penale.

Dentro c'è finito a sorpresa anche il Lodo Conte bis. E la logica della scelta è chiara. Come annunciato dal premier Conte nella telefonata al Capo dello Stato, è finito il tempo delle mediazioni con Italia Viva. Al contrario, è il momento dello scontro finale.

Quindi quell'accordo a tre Pd-M5S e LeU che Renzi definisce "incostituzionale" e "peggio che un obbrobrio giuridico" è parte integrante della riforma, immediatamente applicabile nel momento in cui la legge- delega sarà promulgata, intrinsecamente connesso con le altre norme. Possibile però che venga stralciato in Parlamento e trasformato in emendamento al ddl Costa per fare prima. La sfida a Italia Viva non potrebbe essere più plateale.

Non c'è invece la riforma del Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultima sarà affrontata a parte, previa discussione con il Csm stesso. Scopo della riforma varata è la velocizzazione del processo penale. A questo fine si prevede una serie di grandi-piccole innovazioni. La principale sono i tempi predefiniti, cosiddetti "tempi di fase".

Per le indagini preliminari: su mafia, terrorismo, stragi, omicidio e violenza sessuale potranno raggiungere il tetto di due anni; 18 mesi per la gran massa dei reati; massimo un anno per le inchieste sui reati minori, detti bagatellari. Per i processi: da uno a tre anni a seconda della gravità del reato per il primo grado, due per l'Appello, uno per la Cassazione.

La legge impone un taglio dei tempi morti (che però sono notoriamente causati dalle carenze clamorose di personale amministrativo): se entro 3 mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari (che diventano 5 o 15 per i reati più gravi) il pm non avrà notificato l'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, o richiesto l'archiviazione, dovrà depositare gli atti e avvisare sia l'indagato che la persona offesa.

I capi degli uffici dovranno prevedere un'adeguata organizzazione per rispettare i tempi. E se il magistrato non li rispetterà per dolo o negligenza inescusabile, rischierà un procedimento disciplinare. Potrebbe scattare un'azione disciplinare anche per "l'omesso deposito della richiesta di archiviazione" oppure per "il mancato esercizio dell'azione penale entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa".

Prevedibile la reazione indignata dell'associazione nazionale magistrati, perché le toghe non ci stanno a essere considerati colpevoli delle disfunzioni della macchina giudiziaria. Si annuncia un largo ricorso all'informatica, ma sono le misure deflazionistiche che dovrebbero essere l'arma vincente per questa velocizzazione. Ovvero meno processi da avviare o da gestire. Ad esempio nell'ordine di priorità per le notizie di reato, come già accade nelle procure principali. Finora la materia era regolamentata con circolari.

Ora diventerebbe legge la potestà dei procuratori capo d'indicare a quali notizie di reato dare la precedenza nella trattazione ("secondo criteri predeterminati indicati nei loro progetti organizzativi, sentiti il Pg e il presidente del tribunale, e tenendo conto della specifica realtà territoriale e criminale e delle risorse a disposizione"). Teoricamente, molti processi non dovrebbero vedere la luce: il pm avrà l'obbligo di chiedere l'archiviazione se gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari sono insufficienti, contraddittori, o non tali da far prevedere l'accoglimento dell'accusa in giudizio. Il giudice non potrà disporre il dibattimento.